



Comune di Sospirolo

Provincia di Belluno

loc. Capoluogo, n. 105 – 32037 Sospirolo

P.I. 00164110256

REGOLAMENTO

DEL SERVIZIO DI POLIZIA RURALE

Approvato con delibera C.C. n. 20 del 14.07.2009

Entrato in vigore il 01.08.2009

**REGOLAMENTO
DEL SERVIZIO DI POLIZIA RURALE**

TITOLO I - NORME DI CARATTERE GENERALE

- Art. 1 - Servizio di polizia rurale
- Art. 2 - Direzione e svolgimento del servizio
- Art. 3 - Poteri del Sindaco

TITOLO II - NORME RELATIVE AL RISPETTO DEI BENI PRIVATI E DEI BENI COMUNALI

- Art. 4 - Esercizio del diritto di passaggio
- Art. 5 - Esercizio della caccia e della pesca
- Art. 6 - Pubblica proprietà
- Art. 7 - Impianti e posteggi
- Art. 8 - Pascolo sulla proprietà altrui

TITOLO III - SALVAGUARDIA, MANUTENZIONE E PULIZIA DELLE STRADE COMUNALI O COMUNQUE GRAVATE DA SERVITÙ' DI USO PUBBLICO

- Art. 9 - Manifestazioni sportive a carattere temporaneo
- Art. 10 - Deposito temporaneo di materiali
- Art. 11 - Prestazioni di garanzia
- Art. 12 - Distanza degli alberi e delle siepi dalle strade
- Art. 13 - Lavorazione di terreni prospicienti le strade
- Art. 14 - Trasporto e spargimento liquami provenienti da allevamenti zootecnici
- Art. 15 - Trasporto e spargimento letame

TITOLO IV - NORME DI TUTELA BOSCHIVA E SULLA RACCOLTA DI PRODOTTI AGRARI E SILVANI

- Art. 16 - Terreni e boschi soggetti a vincolo forestale
- Art. 17 - Alberi di natale
- Art. 18 - Protezione flora spontanea
- Art. 19 - Protezione della fauna utile all'agricoltura e al bosco

TITOLO V - NORME PER LA PREVENZIONE DI INCENDI

- Art. 20 - Protezione delle abitazioni – sfalcio
- Art. 21 - Divieti e tutele per l'accensione di fuochi
- Art. 22 - Mobilitazione di volontari

TITOLO VI - ACQUE

- Art. 23 - Rispetto delle acque pubbliche

TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

- Art. 24 - Penalità
- Art. 25 - Entrata in vigore

**REGOLAMENTO
DEL SERVIZIO DI POLIZIA RURALE**

**TITOLO I
NORME DI CARATTERE GENERALE**

Art. 1 - Servizio di polizia rurale

Il servizio di polizia rurale ha lo scopo di assicurare, nel territorio del Comune, il rispetto e l'osservanza delle disposizioni di legge e regolamentari emanate a tutela dei pubblici interessi nel campo agro-silvopastorale, delle acque pubbliche e della vita sociale in genere.

Art. 2 - Direzione e svolgimento del servizio

Il servizio di polizia rurale è diretto dal Sindaco e viene svolto dal Servizio di Polizia locale, nonché dagli altri ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria di cui all'art. 57 c.p.p., nell'ambito delle rispettive mansioni.

Art. 3 - Poteri del Sindaco

Oltre ai poteri che gli sono demandati dalla legge, al Sindaco compete di emettere ordinanze nei casi e nelle condizioni stabilite dalle norme del presente Regolamento.

**TITOLO II
NORME RELATIVE AL RISPETTO DEI BENI PRIVATI E DEI BENI COMUNALI**

Art. 4 - Esercizio del diritto di passaggio

Gli aventi diritto al passaggio su fondi altrui, per legge o per servitù legittimamente acquisita o in forza di un permesso temporaneo del proprietario o per consuetudine locale, devono evitare con ogni cura di provocare danni ai raccolti, alle piante ed agli alberi, ferme restando le limitazioni stabilite dalle vigenti norme in materia di proprietà.

Art. 5 - Esercizio della caccia e della pesca

Fatte salva l'applicazione delle norme speciali che regolano la caccia e la pesca, è fatto obbligo ai cacciatori di rimuovere gli appostamenti, di qualsiasi tipo costruiti, al termine della stagione venatoria.

Art. 6 - Pubblica proprietà

Per i fondi di proprietà comunale, valgono le medesime norme contenute nei precedenti artt. 4 e 5.

Art. 7 - Impianti e posteggi

È vietato su tutto il territorio del Comune di Sospirolo la sosta ai fini di campeggio di autocaravans e caravans nonché l'impianto di tende, sia su area pubblica che privata, al di fuori delle aree allo scopo destinate, regolarmente segnalate con i segnali di cui alle fig. 363 e 377 del Codice della Strada, per le quali siano state rilasciate le prescritte autorizzazioni.

Sono esclusi da tale divieto i campeggi autorganizzati di cui alla L.R.13.04.1995 n.21, ferme restando le prescrizioni di cui all'allegato "b" della citata Legge.

E' data facoltà al sindaco di derogare al presente divieto con provvedimento motivato.

Art. 8 - Pascolo sulla proprietà altrui

Il pascolo su terreni comunali e di proprietà altrui, senza il consenso del proprietario del fondo, è vietato in qualsiasi periodo dell'anno.

Fermo restando le disposizioni di cui agli artt. 843 e 925 del Codice Civile il pascolo abusivo senza custodia sui fondi comunali, demaniali o di proprietà privata e lungo le strade è regolato dagli artt. 96 e 97 della legge 24.11.1981, n. 689 che modifica gli artt. 636 e 639/bis del Codice Penale.

Il bestiame al pascolo deve essere guidato e custodito da personale capace ed in numero sufficiente in modo da impedire che venga arrecato danno ai fondi finitimi o molestia ai cittadini.

I pastori della mandrie o delle greggi in transumanza, devono denunciare all'Ufficio di Polizia Locale, almeno due giorni prima, il giorno di passaggio, il fondo presso cui prenderanno dimora, il terreno cui hanno la disponibilità per il pascolo ed il personale che sarà adibito alla sorveglianza. Qualsiasi spostamento dovrà essere denunciato, prima dell'effettuazione, al predetto ufficio.

TITOLO III

SALVAGUARDIA, MANUTENZIONE E PULIZIA DELLE STRADE COMUNALI O COMUNQUE GRAVATE DA SERVITÙ' DI USO PUBBLICO

Art. 9 - Manifestazioni sportive a carattere temporaneo

Al fine di garantire la salvaguardia delle strade comunali o comunque gravate da servitù di uso pubblico, le manifestazioni sportive competitive e non competitive a carattere temporaneo che si svolgono nel territorio del Comune di Sospirolo devono essere preventivamente autorizzate dal Sindaco.

L'autorizzazione è subordinata al deposito di una cauzione, in relazione al tipo di manifestazione, che gli organizzatori versano a garanzia del ripristino dello stato dei luoghi come rilevato precedentemente alla manifestazione stessa.

Qualora gli organizzatori non provvedano al ripristino, vi provvederà il Comune incamerando la cauzione con addebito agli organizzatori di eventuali costi eccedenti l'importo cauzionale.

Art. 10 - Deposito temporaneo di materiali

Chiunque necessiti depositare legnami, terre, ghiaie e sabbie, materiale di scavo o materiali di altro genere nelle adiacenze di strade comunali o comunque gravate da servitù di uso pubblico, pronti per il carico su automezzi o mezzi in genere, deve chiedere il preventivo permesso al Sindaco. Ultimati i lavori di trasporto dei materiali in genere, i concessionari del permesso comunale o, comunque, gli interessati, provvederanno alla completa pulizia degli spazi di deposito, dell'area stradale, delle cunette, ecc.

I depositi abusivi, le protrazioni arbitrarie, la non pronta esecuzione di tutto quanto stabilito nel presente articolo, comportano l'obbligo del trasgressore di corrispondere, oltre al canone di occupazione di suolo pubblico, anche il risarcimento delle spese sostenute dal Comune per la pulizia degli spazi e delle strade nonché la sanzione amministrativa per l'infrazione accertata.

Art. 11 - Prestazioni di garanzia

A garanzia di quanto prescritto dai precedenti artt. 9 e 10, chiunque, ditta o proprietario, dovrà versare, prima del rilascio dell'autorizzazione, un importo cauzionale da Euro 50,00 a Euro 5.000,00. stabilito discrezionalmente dal Sindaco.

Al termine dei lavori detta cifra sarà restituita previo accertamento da parte dell'Ufficio incaricato dal Sindaco, che verificherà lo stato di conservazione del corpo stradale e farà eseguire a spese dei richiedenti eventuali riparazioni che si rendessero necessarie.

Art. 12 - Distanza degli alberi e delle siepi dalle strade

E' vietato piantare alberi o siepi lateralmente alle strade, a distanza inferiore a:

1. metri tre, misurati dal ciglio esterno del fosso o limite stradale per gli alberi e per le siepi (di altezza maggiore a metri uno);
2. metri uno, misurato come sopra per le siepi (tenute ad una altezza non maggiore di un metro dal terreno).

In corrispondenza di curve o incroci sono vietate le colture di altezza superiore a cm 50.

Tali piantagioni devono essere fatte con tutte le cautele possibili onde evitare danni alle opere stradali ed in modo che non possano essere danneggiate dal trasporto o dallo sgombero delle nevi durante il periodo invernale. Il Comune non risponderà di danni causati per qualsiasi motivo dal transito stradale o dal carico di neve che potrà essere spinto dalle macchine apristrada, causando il ribaltamento delle piante.

E' fatto comunque obbligo ai proprietari confinanti (Art. 29 D.Lgs n. 285/92 – C.d.S.) di mantenere siepi ed alberi in modo da non restringere o danneggiare la strada e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondano la segnaletica.

Con ordinanza del Sindaco è stabilito l'abbattimento o la potatura di alberi e/o siepi che rechino danno o limitino l'uso delle strade comunali o rappresentino pericolo per la pubblica incolumità e per le cose. In caso di inadempimento provvede il Comune ponendo le spese a carico dei proprietari inadempienti; si applicano in ogni caso le sanzioni previste dal presente regolamento e dalle altre disposizioni di legge.

Art. 13 - Lavorazione di terreni prospicienti le strade

I frontisti confinanti con le strade comunali o comunque gravate da servitù di uso pubblico e quelli comunque a monte delle strade medesime faranno in modo che, durante i lavori di aratura, spargimento di letame, ecc., le stesse siano protette dalla caduta di materiali ingombranti e lordanti.

La pulizia del piano stradale e delle cunette dovrà comunque essere fatta immediatamente.

L'aratura dei campi potrà essere effettuata sino ad una distanza di metri uno dalla sede stradale.

La fascia di terreno tra l'aratura e la sede stradale dovrà essere mantenuta libera da erbacce e arbusti.

Eventuali interventi comunali di pulizia del piano stradale saranno addebitati ai trasgressori.

Art.14 - Trasporto e spargimento liquami provenienti da allevamenti zootecnici

Lo spargimento dei liquami provenienti da allevamenti zootecnici dovrà essere attuato osservando le norme contenute nella D.G.R. 26.06.92 n. 3733 e successive modifiche, facente parte del Piano di Risanamento delle acque della Regione Veneto.

Art. 15 - Trasporto e spargimento letame

Il trasporto e lo spargimento del letame nelle zone agricole potrà essere effettuato durante tutto l'anno e in qualsiasi ora del giorno.

TITOLO IV

NORME DI TUTELA BOSCHIVA E SULLA RACCOLTA DI PRODOTTI AGRARI E SILVANI

Art. 16 - Terreni e boschi soggetti a vincolo forestale

In detti terreni, ogni movimento di terra (scavi in genere, depositi di materiali di scavo, ecc.) è subordinato al preventivo rilascio del nulla osta idrogeologico, di competenza del Comune relativamente alle iniziative edilizie e alle infrastrutture ad esse strettamente connesse, del Servizio Forestale di Belluno per tutti gli altri interventi e da chiedersi nei modi e forme prescritte.

Art. 17 - Alberi di natale

Le piantine, rami e cimali, destinate ad uso privato o al commercio, provenienti da boschi pubblici o privati, debbono essere accompagnati da speciale contrassegno prescritto dalla Autorità Forestale, allo scopo di accertarne la provenienza da tagli e colture legittimi.

Art. 18 - Protezione flora spontanea

E' vietato strappare e scavare radici, rizomi, bulbi e tuberi di piante appartenenti alla flora spontanea.

La raccolta dei funghi è disciplinata da apposita normativa speciale.

La raccolta dei mirtilli e degli altri frutti di bosco è consentita sino a Kg 2 per persona al giorno e senza ausilio di pettine.

Art. 19 - Protezione della fauna utile all'agricoltura e al bosco

Con richiamo alle vigenti leggi sulla caccia e sulla pesca, è vietata la distruzione di nidi di uccelli nonché di animali insettivori utili all'agricoltura, come uccelli, ricci, rospi, lucertole, salamandre, tritoni, gamberi, formica rufa, lumaca.

TITOLO V

NORME PER LA PREVENZIONE DI INCENDI

Art. 20 - Protezione delle abitazioni – sfalcio

I proprietari di terreni inerbiti siti nei centri abitati (stabiliti con delibera di G.M. n. 254 del 12.10.1993) e a distanza inferiore a 200 m dai centri medesimi, sono tenuti a eseguire almeno tre sfalci annui così suddivisi :

- primo sfalcio entro il 15 giugno;
- secondo sfalcio entro il 31 luglio;
- terzo sfalcio entro il 30 settembre.

Il prodotto dello sfalcio deve essere raccolto e trasportato direttamente nei fienili o imballato e ordinatamente disposto in siti idonei. Può altresì essere trasportato presso i siti di raccolta quale rifiuto verde, come previsto dalla normativa vigente sui rifiuti.

Il Comune di Sospirolo, direttamente o tramite terzi a ciò autorizzati, qualora il proprietario del fondo non sfalcio non provveda allo sfalcio del medesimo entro 30 giorni dalla notifica del verbale di infrazione, laddove ed in tutti i casi in cui l'incuria possa arrecare pericolo alla salute ed all'igiene pubblica, ha facoltà di accedere ai fondi privati per eseguire lo sfalcio coattivo, addebitando, con apposita ordinanza, le relative spese sostenute ai proprietari.

Art. 21 - Divieti e tutele per l'accensione di fuochi

In riferimento alla Legge 01.03.1975 n. 47 e alla legge Regionale 20.03.1975 n. 27 nonché alle prescrizioni di massima e di Polizia Forestale, alla legge 04.08.1964 n. 424, è vietato a chiunque accendere fuochi all'aperto nei boschi e a una distanza minore di m 100 dai medesimi, salvo per coloro che per motivi di lavoro sono costretti a soggiornare nei boschi.

In ogni caso dovranno essere adottate tutte le misure necessarie a prevenire danni da incendi al territorio; il focolare va tenuto costantemente sorvegliato fino al suo completo spegnimento sotto la diretta responsabilità di chi lo ha acceso.

L'abbruciamento delle "ristoppie" e di altri residui vegetali in campagna è consentito soltanto quanto la distanza dai boschi è superiore a m 100, purchè il terreno attorno al focolare venga accuratamente ripulito per evitare il propagarsi del fuoco.

È comunque assolutamente vietato accendere fuochi in qualsiasi luogo all'aperto quando spira il vento e nei periodi di prolungata siccità in cui vige l'ordinanza prefettizia di "MASSIMA PERICOLOSITA' INCENDI".

E' vietato bruciare ovunque all'aperto materiale plastico, pneumatici, vernici o altri materiali che possano produrre diossina o altre sostanze tossiche.

E' altresì vietato bruciare materiale riciclabile o altro materiale che è possibile conferire ai cassonetti di raccolta rifiuti solidi urbani.

Art. 22 - Mobilitazione di volontari

Le persone che, a norma dell'art. 33 del R.D.L. 30.12.1923, n. 3267, sono tenute a prestare la loro opera per lo spegnimento di un incendio nel bosco debbono accorrere sul posto munite degli arnesi necessari (scuri, picconi, zappini, secchi) ed agire con la massima attività.

In tal caso, hanno l'obbligo di collaborare con i Vigili del Fuoco, le Forze dell'Ordine e l'Autorità Forestale.

I proprietari di case adiacenti al luogo dell'incendio devono consentire l'uso di quanto occorre e permettere l'accesso in ogni zona agli addetti all'opera di spegnimento o di isolamento del fuoco.

TITOLO VI

ACQUE

Art. 23 - Rispetto delle acque pubbliche

E' vietato danneggiare o sporcare in qualsiasi modo le acque delle sorgenti, dei corsi d'acqua e delle condutture, pubbliche e private.

Non è permesso convogliare nei collettori delle acque meteoriche e nei tombini, sia pubblici che privati, materie putride o sostanze nocive.

E' vietato apportare variazioni al corso delle acque pubbliche mediante chiuse, pietraie, scavamenti negli alvei di fiumi, torrenti, ruscelli e scolatori.

TITOLO VII
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 24 – Penalità

Le trasgressioni alle succitate disposizioni saranno punite con la sanzione amministrativa minima di Euro 25,00 e massima di Euro 500,00.

La sanzione prevista per la violazione degli artt. 4-5-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-23 è fissata nella misura di Euro 50,00 ai sensi dell'art. 7 bis del D.L.gs. n.267/2000.

Art. 25 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento entrerà in vigore decorsi 15 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio unitamente alla delibera.